

Contratto aggiuntivo tra l'ASP di Palermo e la Casa di Cura Macchiarella S.p.A.

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di luglio, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con sede in Via Giacomo Cusmano N.24

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Cod. Fiscale e Partita IVA: 05841760829, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Daniela Faraoni, nata a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 12/09/1959, munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina N. 191 del 04/04/2019 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La Casa di Cura Macchiarella S.p.A., codice struttura: 190541, Partita IVA: 00301520821, con sede in Palermo, Viale Regina Margherita N.27, CAP 90138, rappresentata da MACCHIARELLA VITTORIO BIAGIO Codice Fiscale: MCCTR68B14G273P domiciliato per la carica presso la sede della struttura che, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:


- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione trasmessa in occasione della stipula del contratto di assegnazione dei budget avvenuta in data 14/04/2021:
- Verbale del Consiglio di Amministrazione di conferimento dei poteri agli amministratori dichiarato conforme all'originale;
 - Verbale dell'assemblea dei soci dichiarato conforme all'originale;
 - Statuto vigente dichiarato conforme all'originale;
 - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
- d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

Per


Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture private accreditate, che hanno messo a disposizione i posti letto accreditati e contrattualizzati limitatamente al periodo di emergenza, per pazienti trasferiti da pronto soccorso e da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n.96 del 11/02/2021, con il quale ha fissato i criteri di spesa per le prestazioni sanitarie di ricovero per l'Ospedalità Privata erogabili dalle Case di Cura per l'anno 2020, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto.

Premesso che

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e s.m.i. è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N.630 del 03/02/2020 ha stabilito i *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- l'art. 1, comma 1, della citata Ordinanza N.630/2020 ha disposto che lo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha assicurato il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna *"anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;
- con il Decreto N.626 del 27/02/2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile quale Coordinatore degli interventi dell'O.C.D.P.C. N.630/2020, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore, in particolare in forza dell'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza N.630/2020;
- l'art. 1, comma 3, del suddetto D.P.C.M. N.626/2020 ha individuato che *"il Soggetto Attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile N.630/2020 e successive Ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti"*;
- tramite le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile N.631 del 06/02/2020, N.633 del 12/02/2020, N.635 del 13/02/2020, N.637 del 21/02/2020, N.638 del 22/02/2020 e N.639 del 25/02/2020 sono stati stabiliti *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il Decreto-Legge 23/02/2020 N.6, convertito in Legge 5/03/2020 N.13, ha sancito *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.P.C.M. dell'08/03/2020, pubblicato in G.U.R.I. N.59 dell'08/03/2020 e il D.P.C.M. dell'11/03/2020, pubblicato in G.U.R.I. N.64 dell'11/03/2020, hanno sancito *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 N.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.P.C.M. del 09/03/2020, pubblicato in G.U.R.I. N.62 del 09/03/2020, ha stabilito ancora *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 N.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge N.18 del 17/03/2020 ha stabilito *"Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed inoltre che le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs N.502 del 30/12/1992, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1-ter, del Decreto Legge N.124 del 26/10/2019, convertito, con modificazioni dalla L. N.157 del 19/12/2019;



- l'art. 3, comma 4, ha previsto che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessino di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e s.m.i.;
- l'Assessorato Regionale della Salute con protocollo sottoscritto in data 16/03/2020 con l'A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, all'art. 3, comma 2, ha previsto che *"le prestazioni effettuate dagli operatori per conto dell'Ospedale pubblico, ivi erogate oltre il budget annuale assegnato dalle AA.SS.PP. agli Erogatori, saranno oggetto di contratto aggiuntivo, in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l'emergenza nazionale"*;
- con l'Accordo Quadro del 30/03/2020 (come integrato dall'appendice dell'08/04/2020) tra la Regione Siciliana e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP Sicilia) sono stati regolamentati i rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;
- lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha determinato un aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori sanitari che vi operano, in particolare in ambito di prestazioni sanitarie essenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- il protocollo tra l'Assessorato Regionale della Salute e l'A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, sottoscritto in data 16/03/2020, con il quale sono stati regolamentati i rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19. In particolare, i ricoveri erogati per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, ove la struttura va fuori budget, saranno oggetto di contratti aggiuntivi con la ASP territorialmente competente ed i cui oneri graveranno sulle risorse previste per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17/03/2020 N.18 coordinato con la legge di conversione 24/04/2020 N.27;
- l'Accordo Quadro del 30/03/2020 (come integrato dall'appendice dell'08/04/2020) tra la Regione Siciliana e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP Sicilia);
- la deliberazione N.160 del 07/05/2020 *"Emergenza da COVID-19 – Schema di Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali"*

privati accreditati nella rete ospedaliera regionale – Approvazione” con la quale la Giunta Regionale approva la proposta dell'Assessorato della Salute sullo schema di Accordo Quadro per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da erogatori privati;

- il D.A. N.96/2021 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2020 per l'assistenza ospedaliera da privato;
- l'art. 18 del D.A. N.96/2021 che stabilisce che i ricoveri erogati dalle strutture private accreditate, che hanno messo a disposizione i posti letto accreditati e contrattualizzati limitatamente al periodo di emergenza, per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, ove la struttura va fuori budget, sono oggetto di contratti aggiuntivi con la ASP territorialmente competente, ed i cui oneri graveranno sulle risorse previste per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2. Del Decreto Legge 17/03/2020 N.18 coordinato con la legge di conversione 24/04/2020 N.27;
- la nota prot. N.ASP/0070352/2021 del 02/07/2021 di convocazione;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. N.96 del 11/02/2021 dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2


Formano oggetto del presente contratto le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2020 dalla Casa di Cura firmataria, in esecuzione dell'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto il 16/03/2020 tra Regione Sicilia e AIOP Sicilia, per accogliere pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, non affetti da Covid-19, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia.

Art. 3

Considerato che l'attività di controllo delle prestazioni rese nel corso del 2020 non è ancora conclusa, che la Struttura nell'anno 2020 ha erogato prestazioni in extrabudget stimate in € 499.575,28 ed ha erogato prestazioni su pazienti trasferiti da pronto soccorso e/o da ospedali pubblici dal 16/03/2020 al 31/12/2020 per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, per € 27.909,02, a conclusione della definizione della contabilità dell'anno 2020 ai sensi e per gli effetti del D.A. N.96 dell'11/02/2021, si procederà alla individuazione delle prestazioni validate, alla comunicazione dell'esatto importo della fattura da emettere e alla relativa remunerazione, entro il limite dell'extrabudget, a valere sul fondo per l'emergenza Covid-19 ex art. 3, comma 3, D.L. N.18 del 17/03/2020, verificato che lo stesso sia capiente. Pertanto, nelle more della definizione dei controlli, la Struttura è autorizzata ad emettere fattura dell'importo pari alla produzione decurtata del 10%.

Art. 4

Il presente contratto va comunque etero-integrato, oltre che con le norme e gli atti richiamati nella superiore premessa, con tutti gli altri vigenti e che sopravverranno in materia di promanazione delle Autorità centrali e locali – comprese in particolare quelle Regionali.



Art. 5


Per ogni controversia relativa al presente contratto, non attribuita alla Giurisdizione Amministrativa, Il Foro esclusivo del Giudice Ordinario è quello di Palermo.

Art.6

Le parti si impegnano a rispettare le norme in materia di protezione e trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE N.2016/679 e del D. LGS. N.196 del 20/06/2003, come modificato dal D. Lgs. N.101/2018 – Codice della Privacy. Tutti i dati e le informazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della Casa di Cura Macchiarella S.p.A.



Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Dott.ssa Daniela Faraoni

